

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 891

del 13-5-2021

## O G G E T T O

Contratto per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana".  
Rinnovo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1087

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", con nota prot. n. 89201 del 20/11/2020, agli atti, ha chiesto, tra l'altro, alla scrivente Azienda n. 8 "Berica" il rinnovo per l'anno 2021 del contratto, scaduto il 31.12.2020, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti ricoverati presso gli ospedali di Bassano del Grappa, Asiago e Santorso.

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, il parere favorevoli del Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Si rappresenta, al riguardo, che per l'attività sanitaria oggetto della presente deliberazione, la scrivente Azienda procederà a fatturazione diretta delle stesse - con l'applicazione delle tariffe previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile (C.V.P).

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo del contratto in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, del contratto per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di diagnostica PET-TAC tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
3. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2021 nel conto di ricavo 5106000010 "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione";

4. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 14-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI**

**DI PRESTAZIONI SANITARIE DI DIAGNOSTICA PET-TAC**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la volontà di

avvalersi, anche per l'anno 2021, della collaborazione per l'esecuzione di:

- prestazioni di diagnostica PET-TAC a favore di pazienti provenienti dagli

Ospedali di Bassano del Grappa e Asiago (Distretto 1) e per pazienti

provenienti dall'Ospedale di Santorso (Distretto 2), in quanto non possibili *in*

*loco* per la mancanza o la limitatezza delle apparecchiature in dotazione e di

personale dipendente qualificato;

- le prestazioni in esame saranno svolte presso l'U.L.SS. n. 8, per cui

l'effettuazione dei trasporti è consentito in tempi brevi e con il minimo

disagio per i pazienti;

- il fabbisogno stimato dall'U.L.SS. n. 7 è, per il Distretto 1, di 25 prestazioni

	di diagnostica PET-TAC a trimestre e, per il Distretto 2, di 20 prestazioni a	
	trimestre;	
	- un tale afflusso obbligherà l'U.L.SS. n. 8 ad un adeguato dimensionamento	
	delle sessioni di visita tale da rendere opportuna la formalizzazione dello	
	stesso in forma contrattuale piuttosto che la sua gestione con gli ordinari	
	meccanismi di mobilità intraregionale.	
	<b>TANTO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO</b>	
	<b>Articolo 1 - Oggetto del contratto: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8</b>	
	1) L'U.L.SS. n. 8 garantisce in favore dei pazienti dell'U.L.SS. n. 7 l'esecuzione	
	delle prestazioni di diagnostica PET-TAC di seguito dettagliate:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92.18.6 Tomografia Globale Corporea (PET);</li> <li>• 92.11.6 Tomoscintigrafia Cerebrale (PET) studio qualitativo;</li> <li>• 92.18.9 PET-TC.</li> </ul>	
	2) La programmazione delle prestazioni di cui sopra verrà eseguita, previo accordo	
	fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:	
	- indicazioni	
	- consenso informato alle procedure	
	- relazione clinica all'accesso	
	- referto	
	3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza	
	settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto.	
	<b>Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7</b>	
	1. Estrapolazione dalla mobilità intraregionale delle prestazioni di medicina	
	nucleare succitate per i pazienti inviati dall'U.L.SS. n. 7 a Vicenza;	

	2. Riconoscimento, per le prestazioni individuate al precedente articolo 1, previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8, di un compenso pari a quello previsto dal Codice Veneto del Prescrivibile (CVP) in vigore.	
	3. le indagini di cui a suddetto articolo 1 sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	<b>Articolo 3 - Aspetti economici</b>	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto del presente contratto, la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto del Prescrivibile in vigore per la Tomografia Globale Corporea (cod. 92.18.6) - PET-TC (cod. 92.18.9) - Tomoscintigrafia Cerebrale (cod. 92.11.6).	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale.	
	<b>Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività, in base alla quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	<b>Articolo 5 – Modalità di pagamento</b>	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	<b>Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza</b>	
	La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	

	delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo	
	all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività	
	oggetto del presente contratto.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende UU.LL.SSSS. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	<b>Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è	
	l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	
	<b>Responsabile del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti	
	strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo,	
	entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	



	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 8 – Durata</b>	
	Il presente contratto ha validità dal <b>01/01/2021</b> al <b>31/12/2021</b> e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	<b>Articolo 9 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	<b>Articolo 10 – Inadempimento e recesso</b>	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453	
	e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	<b>Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo</b>	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	

	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 12 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____,	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 6 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Li _____,	

